

Allegato "A" all'atto rep.n. 63950/27154

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I

#### Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

**ART. 1** - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "AIDA AMBIENTE S.R.L."

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere di stampa, in lettere maiuscole e/o minuscole e potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di un marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente ideato.

**ART. 2** - La società ha sede legale in Comune di Pianezza (TO).

La società potrà aprire e sopprimere filiali, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci per qualsiasi rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

**ART. 3** - La società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell'ambito di "gruppo" con la controllante SMA Torino Spa, alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta ai sensi degli artt. 2359 e 2497 e segg. codice civile, svolge le seguenti attività:

- a) la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato su incarico del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato come tale riconosciuto dall'Autorità di Ambito Torinese;
- b) la gestione, previo ottenimento delle relative autorizzazioni, di rifiuti liquidi di qualunque genere e natura così come definiti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- c) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la sperimentazione di impianti e processi per lo smaltimento di rifiuti liquidi di cui al punto b) precedente, nonché le relative attività commerciali e di promozione non limitate al territorio dell'Ambito.

La società potrà, infine, in via non prevalente e strumentale, realizzare e gestire di propria iniziativa qualunque altra attività direttamente ed indirettamente connessa od affine a quelle sopra elencate e in particolare potrà:

- compiere, con l'esclusione delle attività riservate, tutte le operazioni finanziarie o di credito atte a conseguire l'oggetto sociale, ivi comprese prestazioni di garanzie (fidejussioni anche a favore di terzi, avalli, ipoteche su beni sociali, pegni e simili);
- compiere ogni operazione immobiliare, commerciale ed industriale ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere interessenze, partecipazioni e quote societarie, direttamente ed indirettamente, in altre società ed imprese, aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio e partecipare a consorzi ed associazioni in genere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca.

**ART. 4** - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

### TITOLO II

Capitale sociale - Quote - Diritto di prelazione - Recesso

**ART. 5** - Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000, (centomila virgola) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Per il fabbisogno finanziario della società i soci possono provvedere – nel rispetto della normativa vigente – mediante versamenti, in misura anche non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale. Ai finanziamenti sarà applicato l'articolo 46 del DPR 917/86, richiamato dall'articolo 95 del medesimo DPR. L'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso verso i soci deve essere rivolta a soggetti che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e detengano

una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**ART. 6** - Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso tutta o parte della propria quota sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle quote rispettivamente possedute. A tal fine il promittente alienante deve comunicare tale sua intenzione, a mezzo lettera raccomandata a.r., agli altri soci, precisando il prezzo, tutte le modalità dell'operazione nonché l'identità e il domicilio del promittente acquirente. I soci dovranno esercitare il loro diritto di prelazione (eventualmente specificando di voler acquistare anche la parte di quota in ordine alla quale gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la loro prelazione) a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedire al socio promittente alienante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il socio offerente rimarrà, comunque, libero di alienare al suo promittente acquirente se la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci per tutta la quota sociale o tutta la parte di essa che egli intenda alienare.

**ART. 7** - I soci potranno recedere dalla società nelle ipotesi di legge dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. all'organo amministrativo. Detta comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; qualora il fatto che legittimi il recesso sia diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese, il diritto di recesso dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni da quando il socio abbia avuto conoscenza di detto fatto.

**ART. 8** - La liquidazione della quota del socio recedente sarà effettuata in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede delle società che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

### **TITOLO III**

#### **Decisioni dei soci e assemblea**

**ART. 9** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e dalla Legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, salvo quella dei primi amministratori nominati nell'atto costitutivo;

c) la nomina, qualora sia obbligatoria per legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché del responsabile del controllo contabile;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto nel comma seguente, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale su un unico documento di qualsiasi supporto o cartaceo o digitale, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante deliberazione assembleare. Le decisioni dei soci, con riferimento alle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma di cui sopra o quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e negli altri casi obbligatori per legge, devono essere assunte mediante deliberazione assembleare.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**ART. 10** - Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo anche fuori della sede legale, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; l'avviso deve essere spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà fissarsi il giorno per la seconda convocazione per il caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta.

In ogni caso l'assemblea delibera validamente quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; gli amministratori e i sindaci si considerano informati allorché pervenga da parte loro apposita documentazione scritta attestante la conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e la non opposizione alla trattazione in assemblea degli stessi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato, anche non socio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**ART. 11** - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge con delega scritta anche da un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, salva l'assistenza di un notaio nei casi di Legge.

**ART. 12** - L'assemblea, in prima convocazione e nei casi previsti alle lettere d) ed e) comma 2 dell'art. 9, e negli altri casi previsti dalla Legge, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate con quorum deliberativo di almeno il 60% delle quote di partecipazione dei presenti ad esclusione delle materie riguardanti l'approvazione del bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali vale la maggioranza semplice prevista dall'articolo 2369 C.C., 3° comma in tema di assemblea ordinaria.

#### **TITOLO IV**

##### **Amministrazione - Collegio Sindacale e controllo legale dei conti.**

**ART. 13** – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre amministratori.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente.

La nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati, pari al massimo a tre, verranno elencati in ordine di preferenza con un numero progressivo e tenuta in debito conto la necessità di garantire la parità di genere.

Ogni socio può presentare una propria lista con l'indicazione dei candidati proposti. Ogni socio può sottoscrivere la lista presentata da ogni altro socio facendola in tal modo propria.

Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

A ciascuna lista verrà attribuito un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione dei soci che l'avranno votata.

Le liste dovranno essere quindi ordinate in un'unica graduatoria decrescente secondo il numero dei voti ottenuti.

Due dei consiglieri da eleggere dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto più voti e dovranno essere scelti secondo l'ordine di preferenza con cui risultano indicati nella lista; un consigliere, scelto con analogo criterio, dovrà essere tratto dalla lista che segue in graduatoria.

Nell'ipotesi di presentazione di una sola lista tutti i componenti verranno tratti dall'unica lista.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dal Vice Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'assemblea dei soci fissa il compenso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni determinando il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega nonché il compenso. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale fissandone i poteri e conferendogli la rappresentanza nell'ambito e nell'esercizio dei poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato altresì a costituire comitati tecnici e operativi, a nominare direttori, procuratori speciali ed ad negoziare ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

**ART. 14** - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede con deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 6 (sei) giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di telefax o posta elettronica sempre che sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; in tal caso l'avviso deve essere spedito almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza assoluta.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri e i sindaci, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**ART. 15** – Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**ART. 16** – La rappresentanza della società compete al suo Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre agli Amministratori Delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

**ART. 17** – I soci possono, qualora non sia obbligatoria per legge la nomina di un collegio sindacale, nominare per il controllo legale dei conti un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti ovvero un Revisore.

Qualora sia nominato un Collegio Sindacale l'Assemblea ne nomina il Presidente. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota di genere e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

L'Assemblea provvede a fissare i compensi al Collegio Sindacale.

## **TITOLO V**

### **Esercizi sociali - Bilancio - Utili**

**ART. 18** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio d'esercizio secondo le norme vigenti; il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni.

**ART. 19** - La decisione dei soci che approva il bilancio comprende anche la destinazione e la distribuzione degli utili; possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Gli utili netti d'esercizio verranno ripartiti come segue:

- a) un ventesimo sarà destinato alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge;
- b) il residuo sarà destinato secondo quanto stabilito dai soci.

## **TITOLO VI**

### **Scioglimento e liquidazione**

**ART. 20** – Compete all'organo amministrativo l'accertamento delle cause di scioglimento.

In caso di scioglimento della società l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri dei liquidatori in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

### **Titolo VII**

#### **Clausola compromissoria**

**Art. 21** - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la società o tra gli stessi soci in dipendenza del presente contratto sociale, saranno inderogabilmente demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria – Foro di Torino.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Armando QUAZZO

Natale NARDELLO Notaio